

Allegato E (Livelli del servizio di pulizia)

La pulizia dovrà essere espletata in conformità con quanto indicato dall'Impresa nell'offerta tecnica formulata in sede di gara, fermi restando i seguenti livelli minimi e tenuto conto che tutti i locali dovranno essere interessati dal servizio di pulizia, ivi compresi a titolo meramente indicativo la pulizia degli spazi comuni (sala da pranzo, sala comune, corridoi, bagni della zona giorno - più volte al giorno-, palestra, infermeria, spogliatoi, magazzini, spazi esterni, vetrate, etc), e la pulizia della camere degli ospiti.

L'Impresa, remunerata con i corrispettivi contrattuali, è tenuta ad effettuare tutte le igienizzazioni e sanificazioni necessarie in funzione dell'emergenza sanitaria COVID-19, impiegando personale munito di DPI e di prodotti adeguati.

L'Impresa nell'erogazione del Servizio deve attenersi a quanto prescritto dal D.M. 24 maggio 2012, recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia" (CAM) e DM 18 ottobre 2016 (Servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti).

L'Impresa deve effettuare, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, tutti i trattamenti di pulizia con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) assicurare uno standard igienico di sicurezza attraverso la validazione del processo di sanificazione attuato con specifiche procedure di autocontrollo;
- b) salvaguardare lo stato igienico - sanitario dell'ambiente sia interno che esterno alla struttura;
- c) mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;
- d) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

L'Impresa deve garantire il rispetto dei seguenti parametri:

- pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo dei locali, delle attrezzature, dei mobili e degli arredi;
- pulizie a fondo periodiche;
- pulizie straordinarie da effettuarsi nel corso di eventuali opere di manutenzione straordinaria del fabbricato, nonché in occasione di eventi imprevedibili quali (a titolo indicativo e non esaustivo): traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti e quant'altro determini l'insorgere della necessità di pulizie non ordinarie;
- gestione dei rifiuti effettuata garantendo la raccolta differenziata degli stessi, ed attivazione delle procedure obbligatorie per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto (normale e speciale).

Relativamente alle pulizie ordinarie, le seguenti categorie di prodotti dovranno possedere le caratteristiche a fianco degli stessi riportate:

- Prodotti detergenti multiuso (anche per l'uso di lavatrici) per finestre e per servizi sanitari: devono essere in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo; per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati

dell'etichetta Ecolabel; per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti;

- Disinfettanti: devono essere autorizzati dal Ministero della salute , come presidi medico – chirurgici, ai sensi del DPR n.392/1998 (devono riportare in etichetta le seguenti diciture : “Presidio medico – chirurgico” e “Registrazione del Ministero della Salute n....”), oppure come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000 (devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n....”);
- Prodotti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate, smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati superconcentrati.

Dovranno essere utilizzati prodotti specificatamente atossici, con provata azione antibatterica e provvisti sia di numero di registrazione presso il Ministero della Sanità che di marchio CE nel rispetto dei CAM approvati con D.M. n.51 del 29 gennaio 2021 (in GURI n.42 del 19 febbraio 2021) e ss. mm. ii. L'Impresa non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.